



Roma, 12 OTT 1989 19

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

TUTTE LE DIREZIONE MARITTIME
TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
TUTTI GLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

Divisione XVII *Leg.*
Prot. N° 5176169 *Allegato*
A.2.50

Risposta al Foglio del
Dir. CAPITANERIA DI PORTO
LIVORNO
18 OTT 1989
36396
[Signature]

OGGETTO: Utilizzazione delle aree demaniali marittime. Atti di
sottomissione.

CIRCOLARE N. 255
SERIE II
Titolo: Demanio Marittimo

Questo Ministero, sotto il profilo di una più idonea funzionalità dell'attività amministrativa nel settore, ravvisa l'opportunità che sia effettuata una ricognizione in ordine a quelle fattispecie tuttora disciplinate da atti di sottomissione ex art.38 Cod.nav. e che finora non hanno trovato la loro regolamentazione con la stipula dei previsti atti formali di concessione.

A tal fine gli Organi in indirizzo vorranno trasmettere a questo stesso Ministero, un elenco aggiornato delle situazioni del genere esistenti nell'ambito della propria giurisdizione, corredato, per ciascuna fattispecie, dai dati più salienti delle relative utilizzazioni quali, a titolo esemplificativo, la data di rilascio dell'atto di sottomissione, lo scopo, la superficie, la prevista durata dallo stipulando atto formale, lo stato della relativa istruttoria, la misura del canone corrisposto specificando se provvisorio ovvero già determinato in via definitiva, etc...

Nel contempo, si ritiene di richiamare nuovamente l'esigenza di dare il massimo impulso a quegli incumbenti tuttora necessari per addivenire alla sollecita regolamentazione, nei modi di rito, delle utilizzazioni di cui trattasi, e ciò nel contesto delle considerazioni, già in precedenza rappresentate, sul carattere del tutto provvisorio, oltre che eccezionale, dell'istituto dell'anticipata occupazione, destinato, pertanto, ad esplicare i suoi effetti per un limitato periodo di tempo.

Con l'occasione, e fermo restando, ovviamente, quanto sopra evidenziato, si ritiene di rammentare che particolari situazioni caratterizzate dalla nel frattempo intervenuta scadenza del previsto termine finale della concessione definitiva - senza cioè che si sia potuto addivenire alla sua regolamentazione con l'atto formale - comportano, una volta decorso tale periodo, la revoca dell'atto di sottomissione con conseguente acquisizione, allo Stato, delle opere inamovibili insistenti sulle aree demaniali marittime di cui trattasi; e ciò in alternativa, ovviamente, alla loro demolizione.



*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, _____ 19 _____

Al _____

Divisione _____ *Scr.* _____
Prot. N.º _____ *Allegati* _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ *Scr.* _____ *N.º* _____

OGGETTO: _____ - 2 - _____

E' poi ovvio che l'eventuale utilizzazione, con ulteriore titolo concessorio, dei manufatti in questione, successivamente alla scadenza dei termini di cui sopra, è destinata ad esplicitare i suoi effetti anche sull'ammontare del relativo canone da riportare alla mutata natura giuridica degli stessi.

Rimane, altresì, inteso che durante il periodo di validità degli atti di sottomissione, dovrà essere dato corso all'introito, e ciò alle scadenze previste, dei relativi canoni demaniali, ivi inclusi quelli scaturenti dall'applicazione della clausola, ove prevista, degli aggiornamenti triennali.

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

Per copia conforme all'originale

IL PRIMO DIRIGENTE

DOM/ca
atsot/l'

ISTITUTO POLIGRAFICO E LITOGRAFICO DELLO STATO - 3



Il Ministro della Marina Mercantile

VISTO il secondo comma dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, il quale dispone, per le concessioni demaniali marittime rilasciate con licenza, che il capo del compartimento marittimo può richiedere al concessionario il versamento di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza;

VISTA la nota in data 23 giugno 1989, prot. n.112, con la quale il Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Stabilimenti Balneari, membro della F.I.P.E. - Federazione Italiana Pubblici Esercizi -, nell'ambito di un programma inteso ad agevolare i rapporti fra i concessionari aderenti e l'Amministrazione della Marina Mercantile, ha proposto un sistema di prestazione della predetta garanzia, per tutti i propri associati, mediante il rilascio di una unica fidejussione bancaria o di una unica polizza assicurativa da parte di un istituto di credito o di una impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n.348, per una globale copertura di lire un miliardo;

RITENUTO che, nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dal citato secondo comma dell'articolo 17 del regolamento marittimo, sia sotto il profilo dell'assoggettamento o meno del rapporto concessorio alla prevista garanzia che sotto il profilo della determinazione della relativa misura, risulta opportuno utilizzare la disponibilità del predetto Sindacato a porre in essere, per il suo tramite, un sistema di prestazione di garanzia per una pluralità di concessionari e per il predetto importo di lire un miliardo, ritenuto congruo ed integrabile a richiesta dell'Amministrazione Marittima;

DECRETA:

ART. 1

La garanzia degli obblighi risultanti dalle licenze di concessione demaniale marittima, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, per i concessionari associati al Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Stabilimenti Balneari, è costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata da un Istituto di Credito o Impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n.348, con accluso l'elenco dei concessionari a favore dei quali opera la garanzia.



Il Ministro della Marina Mercantile

- 2 -

ART. 2

La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario, dalla concessione demaniale marittima, anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, purchè l'Amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità delle stesse.

ART. 3

L'elenco di cui all'art. 1 è vincolante per il fidejussore o per l'assicuratore.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 il fidejussore o l'assicuratore comunicherà all'Amministrazione ogni integrazione dell'elenco.

La cancellazione dall'elenco stesso non potrà essere opposta all'Amministrazione se non sia intervenuto il preventivo nulla osta allo svincolo della garanzia.

ART. 4

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno contenere apposita clausola relativa alla formale rinuncia, da parte dell'istituto bancario o dell'impresa di assicurazione, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonchè l'impegno del fidejussore o dell'assicuratore a versare, nei limiti dell'importo garantito, la somma richiesta, a mezzo di lettera raccomandata, dall'Amministrazione.

ART. 5

L'intendimento, da parte del fidejussore o dell'assicuratore di non rinnovare la garanzia alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, dovrà essere comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte dei concessionari, di forme alternative di garanzia.

ART. 6

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 712 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, devono contenere l'autenticazione della firma del fidejussore o dell'assicuratore nonchè l'attestazione relativa alla facoltà di costoro di impegnare legalmente l'istituto bancario o l'impresa di assicurazione.



Il Ministro della Marina Mercantile

- 3 -

ART. 7

Il valore della garanzia che, per l'anno 1990 è stabilito in Lit. 1.000.000.000 (unmiliardo), rimarrà invariato ove, durante lo stesso anno, dall'elenco di cui all'art. 1 vengano cancellati dei concessionari, mentre potrà essere richiesta dall'Amministrazione, un incremento in caso di nuove iscrizioni, ove a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'incremento incida sul valore della garanzia

Per gli anni successivi al 1990 il valore della garanzia sarà incrementato in misura pari al cinquanta per cento del tasso programmato d'inflazione.

ART. 8

La garanzia si intenderà reintegrata nel suo importo originario in caso di una sua riduzione a seguito di eventuali richieste avanzate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

Roma, 14 LUG. 1989

IL MINISTRO

DOM/em
Fib/1
45

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
RAGIONE A GENERALI
98
Roma, 25/7/89

Reg. Trib. Roma del Cont.
18/OTT 1989
259

Fascicolo
movab
res. 11/10/89
10 ottobre 1989
ministero della Marina Mercantile



Il Ministro della Marina Mercantile

VISTO il secondo comma dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, il quale dispone, per le concessioni demaniali marittime rilasciate con licenza, che il capo del compartimento marittimo può richiedere al concessionario il versamento di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza;

VISTA la nota in data 23 giugno 1989, prot. n.112, con la quale il Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Stabilimenti Balneari, membro della F.I.P.E. - Federazione Italiana Pubblici Esercizi -, nell'ambito di un programma inteso ad agevolare i rapporti fra i concessionari aderenti e l'Amministrazione della Marina Mercantile, ha proposto un sistema di prestazione della predetta garanzia, per tutti i propri associati, mediante il rilascio di una unica fidejussione bancaria o di una unica polizza assicurativa da parte di un istituto di credito o di una impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n.348, per una globale copertura di lire un miliardo;

RITENUTO che, nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dal citato secondo comma dell'articolo 17 del regolamento marittimo, sia sotto il profilo dell'assoggettamento o meno del rapporto concessorio alla prevista garanzia che sotto il profilo della determinazione della relativa misura, risulta opportuno utilizzare la disponibilità del predetto Sindacato a porre in essere, per il suo tramite, un sistema di prestazione di garanzia per una pluralità di concessionari e per il predetto importo di lire un miliardo, ritenuto congruo ed integrabile a richiesta dell'Amministrazione Marittima;

DECRETA:

ART. 1

La garanzia degli obblighi risultanti dalle licenze di concessione demaniale marittima, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, per i concessionari associati al Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Stabilimenti Balneari, è costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata da un Istituto di Credito o Impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n.348, con accluso l'elenco dei concessionari a favore dei quali opera la garanzia.

CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO	
Prot. N.	
Data	12 GEN. 1990
Categ.	

./.



Il Ministro della Marina Mercantile

- 2 -

ART. 2

La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario, dalla concessione demaniale marittima, anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, purchè l'Amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità delle stesse.

ART. 3

L'elenco di cui all'art. 1 è vincolante per il fidejussore o per l'assicuratore.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 il fidejussore o l'assicuratore comunicherà all'Amministrazione ogni integrazione dell'elenco.

La cancellazione dall'elenco stesso non potrà essere opposta all'Amministrazione se non sia intervenuto il preventivo nulla osta allo svincolo della garanzia.

ART. 4

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno contenere apposita clausola relativa alla formale rinuncia, da parte dell'istituto bancario o dell'impresa di assicurazione, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonchè l'impegno del fidejussore o dell'assicuratore a versare, nei limiti dell'importo garantito, la somma richiesta, a mezzo di lettera raccomandata, dall'Amministrazione.

ART. 5

L'intendimento, da parte del fidejussore o dell'assicuratore di non rinnovare la garanzia alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, dovrà essere comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte dei concessionari, di forme alternative di garanzia.

ART. 6

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 712 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, devono contenere l'autenticazione della firma del fidejussore o dell'assicuratore nonchè l'attestazione relativa alla facoltà di costoro di impegnare legalmente l'istituto bancario o l'impresa di assicurazione.



Il Ministro della Marina Mercantile

ART. 7

Il valore della garanzia che, per l'anno 1990 è stabilito in Lit. 1.000.000.000 (unmiliardo), rimarrà invariato ove, durante lo stesso anno, dall'elenco di cui all'art. 1 vengano cancellati dei concessionari, mentre potrà essere richiesta dall'Amministrazione, un incremento in caso di nuove iscrizioni, ove a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'incremento incida sul valore della garanzia

Per gli anni successivi al 1990 il valore della garanzia sarà incrementato in misura pari al cinquanta per cento del tasso programmato d'inflazione.

ART. 8

La garanzia si intenderà reintegrata nel suo importo originario in caso di una sua riduzione a seguito di eventuali richieste avanzate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

Roma, 14 LUG. 1989

IL MINISTRO
[Signature]

DOM/tm
fib/l

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
RAGIONEERIA GENERALE
Visto. Sp. 98
Roma, il 25/7/89

Reg. in Corte dei Conti
18/OTT 1989
259